

**ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE**

**PREDISPOSIZIONE  
DELL'AGGIORNAMENTO DEL  
PIANO REGIONALE DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI DELLA REGIONE  
VALLE D'AOSTA**

Volume quarto: criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti

Versione del 11 agosto 2021

## SOMMARIO

1. PREMESSA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO .....	2
3. Altre disposizioni in materia di ubicazione di impianti per il recupero e smaltimento rifiuti .....	8
4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE .....	9
4.1. Siti non idonei – impianti smaltimento e di recupero rifiuti urbani.....	9
4.2. Siti non idonei – impianti smaltimento e di recupero rifiuti speciali .....	13
5. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE LUOGHI ADATTI.....	20

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente volume sostituisce integralmente il capitolo 8 *“Criteri generali per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee per l'ubicazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti previsti dal presente piano”* del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – 2003 - approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.3188/XI del 15 aprile 2003.

Tutti i criteri individuati nel seguito si applicano nelle fasi di pianificazione, progettazione e nei procedimenti autorizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti avviati successivamente alla data di adozione del Piano. Le autorizzazioni vigenti degli impianti esistenti rimangono valide fino al rinnovo o fino alla presentazione di varianti sostanziali ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti; in occasione della presentazione di un'istanza di rinnovo o modifica dell'autorizzazione di una variante sostanziale le autorizzazioni saranno riesaminate anche alla luce dei nuovi criteri approvati.

I progetti e istanze presentate, siano esse relative a nuovi impianti, rinnovi o varianti sostanziali, saranno valutati secondo le procedure previste dalle normative nazionali e regionali vigenti, coerentemente ai criteri indicati nel presente documento e alle caratteristiche sito specifiche; le istanze, in esito all'esame effettuato dalle strutture coinvolte nel procedimento, saranno approvate con Deliberazione di Giunta.

I criteri generali per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti non si applicano né ai Centri Comunali di Raccolta né agli impianti di compostaggio di comunità, regolati da specifiche norme (rispettivamente D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e D.M. 29 dicembre 2016, n. 266).

I criteri generali per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti non si applicano altresì ad impianti destinati a specifiche operazioni di recupero, quali ad esempio quelle relative ai fanghi di dragaggio, inquadrati in cantieri temporanei di durata limitata nel tempo.

I criteri generali non si applicano altresì a siti individuati dai SubATO dedicati al deposito temporaneo e alle stazioni di trasferimento di rifiuti urbani.

Il presente documento potrà essere aggiornato e modificato nel periodo di valenza del piano tramite Deliberazione della giunta regionale previo parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente.

## 2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

### Competenze e livelli di pianificazione

L'articolo 28, comma 3, lettera d), della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE, , prevede che, fra i contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti, siano indicati i criteri di riferimento per l'individuazione dei luoghi o degli impianti idonei per lo smaltimento dei rifiuti.

L'art. 195 del d.lgs. 152/2006 dispone, al comma 1, lettera b), che allo Stato spettano la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali ed il coordinamento dei piani stessi, nonché al comma 1, lettera p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

L'art. 196 del d.lgs. 152/2006 prevede siano di competenza delle Regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera n) e lettera o), e dell'articolo 199, comma 3, lettera l), del d.lgs. n.152/2006, alla Regione compete anche, nell'ambito del Piano regionale, la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di competenza dello stato, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lettera p) del succitato decreto legislativo, a tutt'oggi tuttavia non ancora emanati e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Inoltre ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006, compete alle Province l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento, sulla base delle previsioni dei Piani territoriali di Coordinamento provinciali, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e l), sentiti i Comuni e l'Autorità d'ambito. Tuttavia,

l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 ha disposto la soppressione della provincia di Aosta e la costituzione di una circoscrizione autonoma, stabilendo che al Presidente del Consiglio della Valle (ora Presidente della Regione) spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al Prefetto. Le funzioni provinciali sono pertanto assunte dalla Regione e non vi sono Piani territoriali di Coordinamento provinciali.

L'art. 197 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che spetti alle provincie l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Tale fase sarà temporalmente e logicamente conseguente all'avvenuta approvazione del presente Piano e quindi dei criteri in esso contenuti per la definizione puntuale delle aree idonee e non idonee in quanto

come già precedentemente evidenziato, nella Regione autonoma Valle d'Aosta le competenze provinciali sono attribuite alla Regione stessa.

La definizione e approvazione dei criteri per l'individuazione di "aree non idonee" e dei "luoghi adatti" sono azioni di pianificazione tendenzialmente tra loro complementari, in quanto devono essere definiti specifici fattori escludenti e di attenzione per le aree non idonee, nonché fattori preferenziali per i luoghi adatti; ne deriva che le analisi effettuate posseggano molti elementi comuni o complementari.

Le valutazioni puntuali di dettaglio su siti specifici devono essere sviluppate compiutamente nell'ambito delle procedure e delle fasi di valutazione di impatto ambientale, ove previste dalla normativa vigente, nonché nelle procedure autorizzative degli impianti, di cui al d.lgs. n. 152/06.

### **Requisiti, criteri e condizioni per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti**

#### Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008

I requisiti generali per tutte le categorie di discariche indicati nell'Allegato 1 della direttiva 2008/98/CE sono:

#### Ubicazione

- 1.1. Per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:
- a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
  - b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
  - c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
  - d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area di discarica;
  - e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico

#### D.lgs. n. 152/2006 - Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

L'art. 196, comma 3 (competenze delle regioni):

Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

#### D.lgs. 36/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

L'Allegato 1 del decreto in questione contiene i criteri di ubicazione per le discariche di rifiuti inerti, per discariche di rifiuti non pericolosi e per discariche di rifiuti pericolosi.

Discarica per rifiuti inerti - di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

- Aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3 lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici*);
- Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120 (*Zone speciali di conservazione*);
- Aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*zone di tutela assoluta e zone di rispetto - aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*);
- Aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

e non devono essere localizzate:

- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcaniche;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove sono in atto processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con il Distretto Idrografico competente;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al primo capoverso, a esclusione degli immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non costituisca un grave rischio ambientale.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione ai seguenti parametri:

- distanza dai centri abitati
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti,
- elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate.

L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica per rifiuti inerti devono inoltre soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e delle acque superficiali.

La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera geologica naturale.

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica per rifiuti inerti tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-7}$  m/s spessore  $\geq 1$  m.;

Le caratteristiche di permeabilità idraulica della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzata che fornisca una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.

Discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi - di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e non vanno ubicati:

- in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
- in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili, come individuate negli strumenti di pianificazione territoriali, deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni

Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con il Distretto Idrografico competente.

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti elencati in allegato 1 del D.lgs. 36/2003.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che non costituisca un grave rischio ambientale e per la salute umana e non pregiudichi le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa vigente e provvedimenti attuativi,
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 2018/848/UE;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici e paesaggistici.

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni

L'ubicazione e la progettazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e/o per rifiuti pericolosi devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di falda e delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.

Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda. La barriera geologica alla base e sulle sponde della discarica è costituita da una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi un effetto combinato almeno equivalente in termini di tempo di attraversamento a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 1$  m;
- discarica per rifiuti pericolosi: conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 5$  m; con un franco di almeno 2 m.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, deve essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca complessivamente una protezione idraulica equivalente in termini di tempo di attraversamento.

Il piano di imposta dello strato inferiore del sistema barriera di fondo e sulle sponde deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

### **3. Altre disposizioni in materia di ubicazione di impianti per il recupero e smaltimento rifiuti**

Piano territoriale Paesistico, approvato con legge regionale n. 13 del 10 aprile 1998 – rifiuti art. 22 delle Norme di attuazione, commi 1, 5, 7, 7.

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume PO – Parma, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001, approvato con DPCM 24 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. n° 183 dell'8 Agosto 2001.

Piano territoriale Paesistico, approvato con legge regionale n. 13 del 10 aprile 1998 - ambiti inedificabili artt. 34, 35, 36 e 37 delle norme di attuazione.

Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGR) approvato con DPCM 27 ottobre 2016 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017.

Piano tutela acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006.

Piano territoriale Paesistico, approvato con legge regionale n. 13 del 10 aprile 1998 - tutela paesaggistica art. 38 e 40 delle norme di attuazione.

Piani regolatori generali Comunali - gli impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti sono in generale inseriti dai PRG in zone a valenza artigianale o industriale esistenti o in previsione (sottozone di tipo Bb, Cb o D) oppure sono inseriti in specifiche zone Ed, destinate a usi speciali, tra i quali vi sono le discariche. La disciplina normativa di riferimento è quella dell'art. 22 del PTP recepita da norme tipo adottate dalla maggioranza dei Comuni nel momento dell'adeguamento del proprio piano regolatore al PTP. Tali norme disciplinano la materia solitamente all'art. 35 delle NTA del PRG precisando generalmente che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi è attuato secondo le modalità previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano di gestione della Unité des Communes di appartenenza.

Per le autorizzazioni dei singoli interventi, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, l'atto di approvazione dell'impianto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.", garantendo in tal modo all'opera la conformità urbanistica.

Aree protette - non è consentito l'insediamento di nuovi impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nelle Aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 30/1991 e nei siti appartenenti alla rete Natura 2000 ( Zone di protezione speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Siti d'Importanza comunitaria (SIC)) istituiti con le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE.

## 4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE NON IDONEE

L'individuazione di aree non idonee deriva, in forma automatica dall'applicazione dei divieti assoluti individuati dalle norme citate in precedenza e dall'evoluzione del quadro normativo eurounitario, nazionale e regionale. In tal senso i criteri individuati dal Piano potranno essere in futuro automaticamente modificati dall'evoluzione legislativa.

La sovrapposizione delle zone di vincolo assoluto, in relazione all'insediamento di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti presenti nel territorio regionale, è oggetto di una cartografia in formato GIS appositamente elaborata, pubblicata sul portale regionale SCT – Sistema delle Conoscenze Territoriali.

Oltre ai divieti assoluti sono reperibili in normativa e nelle disposizioni a carattere locale indicazioni di divieto superabile con atti motivati o indicazioni di contesto: si pensi ad esempio alla valutazione dalla distanza dei fabbricati, che si traducono in fattori di attenzione in fase autorizzativa.

La complessità del territorio regionale caratterizzato dalla presenza di spazi ristretti soggetti ad una molteplicità di vincoli richiede, al di là dell'individuazione "automatica" delle zone di rischio, una valutazione più specifica da approfondire in fase autorizzativa, nei confronti dell'eventuale sovrapposizione di molteplici fattori di attenzione che potrebbero condurre, di fatto, ad una non idoneità del sito da determinarsi caso per caso in funzione dello specifico rapporto tra discarica/impianto e ambiente circostante.

### 4.1. Siti non idonei – impianti smaltimento e di recupero rifiuti urbani

Di seguito sono riportate le tabelle per le diverse tipologie di impianti riportanti i criteri di individuazione per le aree non idonee suddivisi per fattori escludenti e fattori di attenzione. La presenza contestuale di più elementi di attenzione comporta la presentazione da parte del proponente di una relazione di valutazione circa l'impatto derivante dalla sovrapposizione dei fattori di attenzione che sarà valutata in sede di conferenza di servizi. A seguito della valutazione della documentazione progettuale la conferenza di servizi si esprimerà in merito con determinazione motivata di diniego o approvazione, previa prescrizione di eventuali misure di mitigazione atte a compensare la potenziale sovrapposizione degli effetti. La presenza anche di un solo fattore escludente nell'area oggetto di esame, invece, preclude a priori la possibilità di collocare un impianto in quel contesto.

#### Elementi generali comuni a tutti gli impianti

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi	PTA art. 25 delle norme tecniche di attuazione
Aree naturali protette (parchi e riserve)		D.Lgs. 42/04, art.142, lett. f e s.m.i.; Legge 394/91;
	Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100m)	D.Lgs. 42/04, art.142, lett.f e s.m.i.; Legge 394/91; Direttiva 92/43/CE;
	Zone umide e prossimità zone umide (inferiore a 100m)	D.Lgs. 42/04, art.142, lett. i)
Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC,SIC)		Dir. 92/43/CE e 2009/147/CE ; D.P.R. n. 357/97, L.R. 8/2007
	Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC,SIC) (inferiore a 100m)	Dir. 92/43/CE e 2009/147/CE ; D.P.R. n. 357/97, L.R. 8/2007
	Siti di interesse naturalistico	PTP (art. 38) e PRG

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	Zone di interesse archeologico	D.Lgs. 42/04 art. 142, lett. m)
All'interno di aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali		D.Lgs. 42/04 art. 136 (L. 1497/39, art.1, num.2,3,4)
	Prossimità ad aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali	D.Lgs. 42/04 art. 136 (L. 1497/39, art.1, num.2,3,4)
	Prossimità a beni culturali isolati e a quelli ambientali individuati dal PTP, aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario e archeologico	articoli 37, 38, 40 delle NA PTP
PSFF-A e PSFF-B (nuove autorizzazioni),		PSFF – PAI
	PSFF-A e PSFF– B (rinnovi autorizzazioni e varianti sostanziali),	PSFF – PAI
fascia A, DF1 e F1 (nuove autorizzazioni)		Art. 35, 36 l.r. 11/1998 Cartografia ambiti inedificabili
	fascia A , DF1e F1 (rinnovi)	Art. 35, 36 l.r. 11/1998 Cartografia ambiti inedificabili
	fascia B, DF2 e F2, (nuove autorizzazioni, rinnovi e varianti sostanziali)	Art. 35, 36 l.r. 11/1998 Cartografia ambiti inedificabili
	terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine	Art. 37, l.r. 11/1998 Cartografia ambiti inedificabili
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile - Tutela assoluta e tutela relativa		Dlgs 152/2006 Art. 94
	Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile: Zone di protezione	Dlgs 152/2006 Art. 94
Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) residenziale a distanza pari o inferiore a 500 metri		
	Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 1000 metri	
Vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 150 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse		PRG comunale
	Vicinanza all'edificato urbano (zona A, B, C e F ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 400m, o 200 m in presenza di case sparse	PRG comunale
	Aree posta a una quota superiore ai 1600 m	d.lgs. 42/2004, art. 142, lett. d)
	fasce di rispetto stradale: -Autostrade: 60m;	Nuovo Codice della strada PRG comunale

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	-Strade di grande comunicazione: 40m; -Strade di media importanza: 30m; -Strade di interesse locale: 20m; -Ferrovie: 30m; -Aeroporti: 300m; -Cimiteri: 200m.	
All'interno o in vicinanza (inferiore a 50 m) di fondi destinati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità		art. 21 D.Lgs. 228/2001
	In prossimità tra 50 e 300 m di fondi destinati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	art. 21 D.Lgs. 228/2001
	Accesso siti che richieda obbligatoriamente l'attraversamento di zone residenziali	PRG comunale
	Accesso siti non servito da viabilità adeguata al volume veicolare previsto	Nuovo Codice della strada

#### Discariche rifiuti urbani

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/74 e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti	D.Lgs. 36/03, per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi (All. 1, punto 2.1)
	Aree a rischio sismico di 2 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/74, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi	D.Lgs.36/03, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi (All. 1, punto 2.1)
Aree soggette ad attività idrotermale		D.Lgs.36/03
Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004		D.Lgs. 42/04, art.136; D.Lgs. 36/2003
Aree classificate come beni paesaggistici		D.Lgs. 42/04, art.142; D.Lgs. 36/2003
Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità così come fosse fissato dalla normativa vigente		
	Aree caratterizzate da elevata permeabilità	D.Lgs.36/2003

<b>Fattore escludente</b>	<b>Fattore di attenzione</b>	<b>Norma di riferimento</b>
	Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 m tra il livello di massima di escursione della falda e il piano di imposta discarica	D.Lgs.36/2003
Vicinanza all'edificio urbano (zona A, Ba, Ca e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 200 m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse		PRG comunale
	Vicinanza all'edificio urbano (zona A, B, C e F, ad esclusione di quelle destinate ad opere infrastrutturali) inferiore a 200 m.	PRG comunale

### Impianti TMB

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

<b>Fattore escludente</b>	<b>Fattore di attenzione</b>	<b>Norma di riferimento</b>
NULLA	NULLA	

### Altri impianti (recupero sabbie da spazzamento etc.)

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

<b>Fattore escludente</b>	<b>Fattore di attenzione</b>	<b>Norma di riferimento</b>
NULLA	NULLA	

## 4.2. Siti non idonei – impianti smaltimento e di recupero rifiuti speciali

Di seguito sono riportate le tabelle per le diverse tipologie di impianti riportanti i criteri di individuazione per le aree non idonee suddivisi per fattori escludenti e fattori di attenzione. La presenza contestuale di più elementi di attenzione comporta la presentazione da parte del proponente di una relazione di valutazione circa l'impatto derivante dalla sovrapposizione dei fattori di attenzione che sarà valutata in sede di conferenza di servizi. A seguito della valutazione della documentazione progettuale la conferenza di servizi si esprimerà in merito con determinazione motivata di diniego o approvazione, previa prescrizione di eventuali misure di mitigazione atte a compensare la potenziale sovrapposizione degli effetti. La presenza anche di un solo fattore escludente nell'area oggetto di esame, invece, preclude a priori la possibilità di collocare un impianto in quel contesto

### Elementi generali comuni a tutti gli impianti e discariche

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi	PTA, art. 25 delle norme tecniche di attuazione
All'interno di aree naturali protette (Parchi, riserve)		D.Lgs. 42/04, art.142, lett. f) e s.m.i.; Legge 394/91;
	Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100 m)	D.Lgs. 42/04, art.142, lett. f) e s.m.i.; Legge 394/91;
	Zone umide e prossimità zone umide (inferiore a 100 m)	D.Lgs. 42/04, art.142, lett. i)
All'interno di Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)		Dir. 92/43/CE e 2009/147/CE; D.P.R. n. 357/97
	Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)	Dir. 92/43/CE e 2009/147/CE ; D.P.R. n. 357/97
	Zone di interesse archeologico	D.Lgs. 42/04 art. 142, lett. m)
	Siti di interesse naturalistico	PTP (art. 38) e PRG
All'interno delle aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (L. 1497/39, art.1, num.2,3,4)	Prossimità di aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (L. 1497/39, art.1, num.2,3,4)	D.Lgs. 42/04 art. 136
	Prossimità beni culturali isolati e a quelli ambientali individuati dal PTP, aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario e archeologico	Artt. 37, 38, 40 delle NA PTP
	Aree boscate	Art. 33 l.r. 11/1998
PSFF-A e PSFF-B (nuove autorizzazioni)		PSFF – PAI
	PSFF-A e PSFF-B (rinnovi autorizzazioni e varianti sostanziali),	PSFF – PAI
fascia A, DF1 e F1 (nuove autorizzazioni)		Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 Cartografia ambiti inedificabili
	fascia A, DF1 e F1 (rinnovi)	Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 Cartografia ambiti inedificabili
	fascia B, DF2 e F2, (nuove autorizzazioni, rinnovi e varianti sostanziali)	Artt. 35, 36, l.r. 11/1998 Cartografia ambiti inedificabili
	terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine	Art. 37, l.r. 11/1998 Cartografia ambiti inedificabili

	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	R.D.L. 3267/23
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile- Tutela assoluta e tutela relativa		Dlgs 152/2006 Art. 94
	Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile - Zone di protezione	Dlgs 152/2006 Art. 94
Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 250 metri		
	Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) residenziale a distanza pari o inferiore a 1000 metri	
Vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti infrastrutture) inferiore a 150 m, o 100 m, in presenza di abitazioni sparse		PRG comunale
	Vicinanza all'edificato urbano (zona A, B, C e F, qualora non interessanti infrastrutture) inferiore a 400m, o 200 m in presenza di case sparse	PRG comunale
	Aree posta a una quota superiore ai 1600 m	d.lgs. 42/2004, art. 142
	fasce di rispetto: -Autostrade: 60m; -Strade di grande comunicazione: 40m; -Strade di media importanza: 30m; -Strade di interesse locale: 20m; -Ferrovie: 30m; -Aeroporti: 300m; -Cimiteri: 200m.	Nuovo Codice della strada
All'interno o in vicinanza (inferiore a 50 m ) di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità		D.Lgs. 228/2001, art. 21
	In prossimità tra 50 e 300 m di territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	D.Lgs. 228/2001, art. 21
	Accesso siti che richieda attraversamento zone residenziali	PRG comunale
	Accesso siti non servito da viabilità adeguata	Nuovo Codice della strada

### Discariche inerti

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
--------------------	-----------------------	----------------------

Vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 150 m, o 100 m, in presenza di abitazioni sparse		PRG comunale
	Vicinanza all'edificato urbano (zona A, B, C e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 150 m.	PRG comunale

#### Discariche rifiuti speciali non pericolosi

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/74 e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti	D.Lgs. 36/03 e s.m.i., per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi (All. 1, punto 2.1)
	Aree a rischio sismico di 2 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/74, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi	D.Lgs.36/03 e s.m.i., per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi (All. 1, punto 2.1))
Aree soggette ad attività idrotermale		D.Lgs.36/03
Vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 200 m, o 100 m, in presenza di abitazioni sparse	Vicinanza all'edificato urbano (zona A, B, C e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 200 m.	PRG comunale
Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004		D.Lgs. 42/04, art.136; D.Lgs. 36/2003
Aree classificate come beni paesaggistici		D.Lgs. 42/04, art. 142 e s.m.i.; D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità così come fosse fissato dalla normativa vigente		
	Aree caratterizzate da elevata permeabilità	D.Lgs.36/2003
Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 m tra il livello di massima di escursione della falda e il piano di imposta discarica		

Discariche rifiuti speciali pericolosi

Si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi		PTA art. 25 delle norme tecniche di attuazione
Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100m)		D.Lgs. 42/04, art.142, lett. f) e s.m.i.; Legge 394/91;
Prossimità zone umide (inferiore a 100m)		D.Lgs. 42/04, art.142, lett. i)
Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC))		Dir. 92/43/CE e 2009/147/CE ; D.P.R. n. 357/97
	Aree a rischio sismico di 2 <sup>a</sup> categoria così come classificate dalla L. 64/74, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi	D.Lgs.36/03 e s.m.i., per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi (All. 1, punto 2.1))
Aree soggette ad attività idrotermale		D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004		D.Lgs. 42/04, art.136 e s.m.i.; D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Aree classificate come beni paesaggistici		D.Lgs. 42/04, art. 142 e s.m.i.; D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 1000 metri		D.Lgs. 36/03 e s.m.i.; la distanza di sicurezza dal centro abitato
	Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) residenziale a distanza pari o inferiore a 1500 metri	
Vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 300 m, o 200 m in presenza di abitazioni sparse		PRG comunale
	Vicinanza all'edificato urbano (zona A B, C e F, qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 800m, o 400 m in presenza di case sparse	PRG comunale
All'interno o in vicinanza (inferiore a 200 m) di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità		D.Lgs. 228/2001, art. 21
	In prossimità tra 200 e 600 m di fondi dedicati a produzioni	D.Lgs. 228/2001, art. 21

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
	agricole di particolare qualità e tipicità	
Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità così come fosse fissato dalla normativa vigente		
	Aree caratterizzate da elevata permeabilità	D.Lgs.36/2003
Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 m tra il livello di massima di escursione della falda e il piano di imposta discarica		

#### Impianti di trattamento e/o recupero di speciali pericolosi e speciali non pericolosi

- Impianti che effettuano solamente le operazioni R13 e/o D15 (allegati B e C al D.Lgs. 152/2006) per rifiuti speciali NON pericolosi ricompresi nella seguente tabella, in autorizzazione ordinaria ex art. 208 oppure semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

1701XX	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
1702XX	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1703XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1704XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1705XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1706XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1708XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi
<b>1709XX</b>	Tutta la categoria, limitatamente ai rifiuti non pericolosi

Per questa tipologia di impianti si applicano i fattori generali, con la deroga che tutti i fattori escludenti della tabella sono invece da intendersi quali fattori di attenzione e andranno valutati caso per caso in sede autorizzativa. Inoltre non si prevedono altri fattori specifici in aggiunta a quelli generali.

- Impianti che effettuano qualsiasi operazione di recupero (allegato C al D.Lgs. 152/2006) per rifiuti speciali pericolosi, in autorizzazione ordinaria ex art. 208 oppure semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

Per tali impianti non si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione, ma unicamente i fattori specifici della seguente tabella:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
Siti in fascia di rispetto di 20 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi		PTA art. 25 delle norme tecniche di attuazione
Aree naturali protette (Parchi, riserve)		D.Lgs. 42/04, art.142, lett. f) e s.m.i.; Legge 394/91;
Prossimità aree naturali protette (inferiore a 100m)		D.Lgs. 42/04, art.142, lett. f) e s.m.i.; Legge 394/91;
Zone umide e prossimità zone umide (inferiore a 100m)		D.Lgs. 42/04, art.142, lett. i)
Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC)		Dir. 92/43/CE e 2009/147/CE; D.P.R. n. 357/97

Prossimità Siti Natura 2000 (ZPS, ZSC, SIC) (inferiore a 100m)		Dir. 92/43/CE e 2009/147/CE ; D.P.R. n. 357/97
	Zone di interesse archeologico	D.Lgs. 42/04 art. 142, lett. m)
Siti di interesse naturalistico		NAPTP (art. 38) e PRG comunale
	In prossimità di Aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (L. 1497/39, art. 1, num.2,3,4)	D.Lgs. 42/04 art. 136
	In prossimità di beni culturali isolati e a quelli ambientali individuati dal PTP, aree di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o documentario e archeologico	Artt. 37, 38 e 40 delle NA PTP
	Aree boscate	Artt. 33 l.r. 11/1998
PSFF-A e PSFF-B (nuove autorizzazioni e varianti sostanziali),		PSFF – PAI
	PSFF-A e PSFF- B (rinnovi autorizzazioni)	PSFF – PAI
fascia A, DF1 e F1 (nuove autorizzazioni e varianti sostanziali)		Artt. 35, 36 l.r. 11/1998
	fascia A, DF1 e F1 (rinnovi autorizzazioni)	Artt. 35, 36 l.r. 11/1998
fascia B, DF2 e F2, (nuove autorizzazioni e varianti sostanziali)		Artt. 35, 36 l.r. 11/1998
	fascia B, DF2 e F2, (rinnovi autorizzazioni)	Artt. 35, 36 l.r. 11/1998
	terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine	Art. 37, l.r. 11/1998
	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	R.D.L.3267/23
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile - Tutela assoluta e tutela relativa		Dlgs 152/2006 Art. 94
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile - Zone protezione		Dlgs 152/2006 Art. 94
Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) a distanza pari o inferiore a 500 metri		
Vicinanza all'edificato urbano (zona A, Ba, Ca e F qualora non interessanti opere infrastrutturali) inferiore a 200m, o 100 m in presenza di abitazioni sparse		PRG comunale
	Presenza di edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura) residenziale a distanza pari o inferiore a 1500 metri	
	Vicinanza all'edificato urbano (zona A, B, C e F qualora non interessanti opere	PRG comunale

	infrastrutturali) inferiore a 400m, o 200 m in presenza di case sparse	
	Aree posta a una quota superiore ai 1600 m	d.lgs. 42/2004, art. 142, lett. d)
	fasce di rispetto stradale: -Autostrade: 60m; -Strade di grande comunicazione: 40m; -Strade di media importanza: 30m; -Strade di interesse locale: 20m; -Ferrovie: 30m; -Aeroporti: 300m; -Cimiteri: 200m.	Nuovo Codice della strada
All'interno o in vicinanza (inferiore a 50 m) di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità		D.Lgs. 228/2001, art. 21
	In prossimità tra 50 e 300 m di di fondi dedicati a produzioni agricole di particolare qualità e tipicità	D.Lgs. 228/2001, art. 21
	Accesso siti che richieda attraversamento zone residenziali	PRG comunale
	Accesso siti non servito da viabilità adeguata	Nuovo Codice della strada

#### Impianti di trattamento di soli rifiuti inerti

Per tali impianti si applicano i fattori generali escludenti e di attenzione sommati a quanto riportato nella tabella seguente:

Fattore escludente	Fattore di attenzione	Norma di riferimento
NULLA	NULLA	

## 5. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE LUOGHI ADATTI

La definizione dei criteri per l'individuazione di luoghi adatti prende necessariamente avvio da una lettura "in negativo" della cartografia descrittiva dei siti non idonei.

A partire da questo primo criterio vanno definiti dei criteri preferenziali per l'individuazione di siti maggiormente idonei all'ubicazione delle varie tipologie di discariche e di impianti finalizzati allo smaltimento e recupero dei rifiuti.

I criteri di seguito individuati consentiranno l'elaborazione, di cartografie di dettaglio a livello comunale.

I fattori preferenziali di seguito riportati per le varie categorie di rifiuti e tipologie di impianti sono da intendersi come alternative preferibili in assenza dei fattori di esclusione.

I fattori preferenziali rappresentano degli elementi da valutare come possibili fattori di compensazione, in presenza di elementi di attenzione progettuale evidenziati nei paragrafi precedenti.

### IMPIANTI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI URBANI

#### Elementi generali comuni a tutti gli impianti

Settore	Fattore preferenziale
Logistico	Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati
Logistico	Accessibilità da parte di mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale
Logistico	Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti
Logistico	Aree industriali dismesse
Logistico	Aree adiacenti ad impianti tecnologici, quali depuratori, altri impianti di trattamento dei rifiuti o altre
Logistico	Presenza di elettrodotti, gasdotti e sottostazioni che permettano un facile collegamento per l'elettricità e il biogas prodotto nel ciclo di trattamento dei rifiuti
Ambientale	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale
Urbanistico/paesaggistico	Aree posta a quota inferiore ai 1.000 m in zone a bassa pendenza

#### Discariche rifiuti Urbani

Settore	Fattore preferenziale
Rischio sismico	Basso o nessun rischio sismico
Logistico	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale
Consumo suolo	Aree degradate da risanare e/o ripristinare sotto il profilo paesaggistico
Tutela ambientale	Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ cm/sec

<b>Settore</b>	<b>Fattore preferenziale</b>
Tutela ambientale	Aree con profondità di falda >5m
Logistico	Aree industriali
Logistico	Baricentricità del sito rispetto al contesto regionale di produzione

TMB

<b>Settore</b>	<b>Fattore preferenziale</b>
Logistico	Aree vicine agli utilizzatori finali
Logistico	Vicinanza a impianti di smaltimento di rifiuti già esistenti
Logistico	Baricentricità del sito rispetto al contesto regionale di produzione
Ambientale	Inserimento in aree da bonificare o siti industriali dismessi
Logistico	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse

Impianti di compostaggio e di trattamento dell'umido

<b>Settore</b>	<b>Fattore preferenziale</b>
Logistico	Aree con destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) e agricola
Logistico	Baricentricità del sito rispetto al bacino regionale di produzione e di smaltimento dei rifiuti
Ambientale	Inserimento in aree da bonificare o siti industriali dismessi

Centri di conferimento comunali

<b>Settore</b>	<b>Fattore preferenziale</b>
Logistico	Aree contigue a centri abitati con sufficiente fascia di rispetto
Logistico	Aree con destinazione industriale (aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale)
Logistico	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALIElementi generali comuni a tutti gli impianti

Settore	Fattore preferenziale
Logistico	Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati
Logistico	Accessibilità da parte di mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale
Logistico	Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti
Logistico	Inserimento in aree industriali dismesse
Logistico	Aree adiacenti ad impianti tecnologici, quali depuratori, altri impianti di trattamento dei rifiuti o altre infrastrutture
Logistico	Presenza di elettrodotti, gasdotti e sottostazioni che permettano un facile collegamento per l'elettricità e il biogas prodotto nel ciclo di trattamento dei rifiuti
Ambientale	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale
Urbanistico/paesaggistico	Aree posta a quota inferiore ai 1.200 m in zone a bassa pendenza

Discariche Speciali

Settore	Fattore preferenziale
Rischio sismico	Basso o nessun rischio sismico
Logistico	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale
Consumo suolo	Aree degradate da risanare e/o ripristinare sotto il profilo paesaggistico
Logistico	Cave dismesse o in fase di recupero ambientale
Ambientale	Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ cm/sec
Ambientale	Aree con profondità di falda $> 5$ m
Logistico	Aree industriali
Logistico	Per gli inerti, baricentricità del sito rispetto al bacino della Unité di appartenenza di produzione

Impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi

Settore	Fattore preferenziale
Logistico	Impianti di smaltimento di rifiuti già esistenti (per i siti che non risultano contaminati)
Consumo suolo	Aree da bonificare / Siti industriali dismessi
Logistico	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse
Logistico	Adeguata viabilità secondaria di accesso
Logistico	Viabilità non interferente con traffico veicolare urbano

Impianti di recupero ex artt. 214, 215 e 216

<b>Settore</b>	<b>Fattore preferenziale</b>
Logistico	Impianti di smaltimento di rifiuti già esistenti (per i siti che non risultano contaminati)
Consumo suolo	Aree da bonificare / Siti industriali dismessi
Logistico	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse
Logistico	Adeguatezza viabilità secondaria di accesso
Logistico	Viabilità non interferente con traffico veicolare urbano